

FONDAZIONE MUSEI SENESI

NUOVA VERSIONE PROPOSTA

STATUTO

(approvato con delibera del CdG del 25/03/2024)

Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni ed uffici

- 1) È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Musei Senesi", con sede in Siena, Piazza Duomo n. 9, presso l'Amministrazione Provinciale di Siena.
- 2) La "Fondazione Musei Senesi" risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili direttamente o indirettamente.
- 3) L'istituzione di sedi secondarie, delegazioni ed uffici potrà essere deliberata dal Consiglio di Gestione, senza limiti di territorialità, anche per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e Internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopi

- 1) La Fondazione, sulla linea dell'opera già avviata dall'Amministrazione Provinciale e dai Comuni della Provincia di Siena nel settore culturale che ha portato alla costituzione del Sistema Museale Senese (S.M.S.), ha come scopo:
 - a) sostenere e promuovere in ogni forma le strutture museali, archivistiche, bibliotecarie, monumentali e ambientali situate nella città di Siena e nei Comuni della sua Provincia nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, esposizione, incremento delle collezioni di musei, archivi e biblioteche, di attività espositiva, educativa e didattica;
 - b) svolgere, nonché sostenere e promuovere la ricerca scientifica nei settori di cui alla precedente lettera a).
 - c) la progressiva integrazione del complesso dei Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e ambientali appartenenti agli enti pubblici territoriali della Provincia di Siena e del suo capoluogo, e di quelli che, situati sul territorio della provincia di Siena, siano di proprietà di altri enti pubblici, di enti ecclesiastici e/o di altri enti privati;
 - d) curare la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei patrimoni museali, archivistici, bibliotecari, monumentali e ambientali;
 - e) promuovere e sostenere i progetti culturali di sviluppo istituzionale, anche in nuove sedi;
 - f) curare e coordinare le attività espositive permanenti e temporanee;
 - g) promuovere e sostenere i programmi e campagne per incentivare nuove acquisizioni e il restauro di beni culturali;
 - h) promuovere e sostenere i programmi di inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
 - i) curare la produzione e diffusione di cataloghi ed altre pubblicazioni, sia scientifiche che divulgative;
 - l) promuovere e coordinare l'attività educativa e didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale e culturale rivolta ad ogni fascia di pubblico ed utenza;
 - m) promuovere e curare la partecipazione di soggetti pubblici e privati a progetti culturali locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
 - n) fornire la necessaria assistenza ai Musei, Archivi, Biblioteche, insistenze monumentali e ambientali situati sul territorio provinciale e regionale purché afferenti a membri della Fondazione;
 - o) valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le eccellenze del territorio anche in chiave eco museale e turistico culturale;
 - p) promuovere la realizzazione di corsi volti alla formazione del personale proprio e dei Musei associati, nonché di altri soggetti operanti nel settore;
 - q) svolgere qualunque altra attività che sia strumentale, accessoria e connessa a quelle descritte nelle lettere che precedono, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.
- 2) Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione opera per:
 - a) ottimizzare l'uso delle risorse, conseguendo economie di scala, di scopo e di specializzazione;

- b) innalzare la qualità e gli standard museali di musei, archivi e biblioteche così come dei servizi da essi erogati;
- c) aumentare l'impatto culturale, sociale ed economico del patrimonio culturale e ambientale del territorio, anche tramite la costituzione di distretti culturali corrispondenti agli ambiti territoriali tipici della Provincia di Siena, incentivando forme di gestione associata del patrimonio culturale e ambientale, e la partecipazione dei cittadini.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1) Per il raggiungimento dei suoi scopi indicati nell'articolo 2, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura e dei beni culturali o comunque alle altre finalità di cui agli scopi ed obiettivi di fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi, assegni e borse di studio, direttamente o sostenere quelli istituiti da terzi in relazione ai medesimi scopi;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale altre attività economiche coerenti con gli scopi, obiettivi e funzioni istituzionali;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 2.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.

Articolo 5 - Patrimonio

1) Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o di altri beni immateriali, diritti od utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;
- b) dai contributi in danaro, annuali e/o pluriennali, stabiliti dal Consiglio di Gestione a carico dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, che devono essere destinati al patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili, beni immateriali, diritti od altre utilità che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto che debbano fare parte del patrimonio per indicazione data dai terzi o in tal senso diretta dalla delibera del Consiglio di Gestione;
- d) dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) da contributi, trasferimenti e finanziamenti, attribuibili al patrimonio, della Commissione Europea e proprie articolazioni, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati.

2) La valorizzazione delle contribuzioni in natura al fondo di dotazione avverrà in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

1) Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi in conto esercizio attribuiti dalla Commissione Europea e proprie articolazioni, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- d) dai contributi in conto esercizio in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- e) dai contributi in denaro, annuali e/o pluriennali, stabiliti dal Consiglio di Gestione a carico dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;
- f) dalle rendite figurative derivanti da concessione gratuita di beni mobili ed immobili o dalla prestazione di servizi gratuiti;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2) La valorizzazione delle contribuzioni in natura nonché delle rendite figurative attribuibili al Fondo di Gestione sarà determinata dal Consiglio di Gestione, con apposita delibera in base alle attribuzioni di cui all'art. 15, in conformità alla vigente normativa civilistica, in base ai principi emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), ove non sostituiti da altri nel tempo in riferimento alla disciplina contabile delle fondazioni ed ai regolamenti della Fondazione.

3) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Concessione gratuita di beni

1) In caso di concessione gratuita a terzi di beni mobili ed immobili di proprietà, posseduti e/o detenuti dalla Fondazione, essi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e compatibile con la natura di detti beni.

2) Nel caso di concessione gratuita di beni mobili di proprietà di Curie Arcivescovili ovvero Vescovili, nonché di altri enti ecclesiastici, detti beni dovranno altresì avere una utilizzazione compatibile con la eventuale e specifica destinazione ad usi culturali di detti beni, nel rispetto delle normative ecclesiastiche, in particolare consentendone l'impiego e/o la sostituzione in occasioni ed eventi di tradizione religiosa.

Articolo 8 - Bilancio preventivo e di esercizio - esercizio finanziario ed economico

1) L'esercizio finanziario ed economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art. 15 predispone e approva il bilancio preventivo, costituito da conto economico, sulla base di uno schema che consenta al comparazione con il conto economico del bilancio di esercizio, e dal piano degli investimenti dell'esercizio seguente, ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio dell'esercizio decorso. Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione del Consiglio di Gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, quelli stabiliti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e le eventuali disposizioni e principi di settore applicabili alla fondazione.

2) Il Consiglio di Gestione, qualora particolari esigenze lo richiedano, può posticipare l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno successivo.

3) Il Consiglio di Gestione, ove lo ritenga necessario in ragione di specifiche esigenze informative approva, entro il mese di luglio, il bilancio di missione dell'esercizio precedente.

4) Il Consiglio di Gestione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze e poteri, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Gestione, garantendo comunque l'equilibrio patrimoniale e finanziario della Fondazione.

5) Fermo restando l'integrità del fondo di dotazione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), gli eventuali utili risultanti dal bilancio d'esercizio dovranno essere prima impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente ridottosi a seguito delle perdite registrate in precedenti esercizi, e successivamente per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6) E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

1) I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatore;
- b) Partecipanti Istituzionali;
- c) Partecipanti.

2) Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere e/o aventi sede all'estero in possesso delle caratteristiche definite nel presente statuto.

Articolo 10 - Fondatore, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

1) E' Fondatore la Provincia di Siena.

2) Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, caratterizzati dalla rilevanza della loro funzione istituzionale nel territorio della Provincia di Siena, si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Gestione.

3) Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le altre persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, operanti dentro e/o fuori del territorio della Provincia di Siena, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e misure stabilite, dal Consiglio di Gestione ovvero con apporto di attività e servizi, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o di beni e diritti immateriali.

4) Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

5) I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

6) I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale devono farne richiesta al Consiglio di Indirizzo, la cui deliberazione in merito, assunta ai sensi dell'art. 13, è inappellabile.

7) I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante devono farne richiesta al Consiglio di Gestione, la cui deliberazione in merito, assunta ai sensi dell'art. 15, è inappellabile.

8) La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il relativo contributo regolarmente versato.

Articolo 11 - Esclusione e recesso

1) Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) perdita delle caratteristiche che ne hanno consentito l'ammissione.

2) Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi causa dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione volontaria o coatta;

- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 4) L'esclusione dei Partecipanti Istituzionali è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime dei presenti; l'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di integrale adempimento delle obbligazioni, anche pluriennali, assunte.
- 6) Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 12 - Organi e Uffici della Fondazione

- 1) Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio d'Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Gestione;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) Il Comitato Scientifico;
 - e) L'Organo di controllo e revisione legale.
- 2) Il Consiglio di Gestione può prevedere, in relazione ad esigenze, dimensione delle attività della Fondazione, la nomina di un Direttore attribuendo il relativo incarico.

Articolo 13 - Consiglio d'Indirizzo: compiti e convocazione

- 1) Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, ad un massimo variabile di componenti. Il Presidente della Fondazione è contemporaneamente Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed è nominato, su designazione del Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri ai sensi dell'art. 16.
- 2) La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente:
- a) il legale rappresentante del Fondatore o un suo delegato;
 - b) il legale rappresentante di ciascun Partecipante Istituzionale o un suo delegato;
 - c) fino a tre membri scelti tra i legali rappresentanti o loro delegati dei Partecipanti e nominati nel Consiglio di comune intesa dalle categorie sub a) e sub b).
- 3) I membri del Consiglio d'Indirizzo, in riferimento alle categorie sub a) e sub b), restano in carica per lo stesso periodo di vigenza della carica del legale rappresentante nell'ente di provenienza. Invece in riferimento alla categoria c) i membri restano in carica per quattro esercizi e possono essere confermati o rinominati.
- 4) La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.
- 5) La disposizione di cui al comma che precede non si applica al Presidente della Fondazione.
- 6) Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina del membro da parte del Fondatore. Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 7) Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
 - b) nominare i Partecipanti Istituzionali;
 - c) nominare il Presidente della Fondazione designato dal Fondatore e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti;
 - d) nominare i membri del Consiglio di Gestione.
 - e) nominare, su designazione dei Partecipanti Istituzionali, l'Organo di Controllo;
 - f) istituire, su proposta del Consiglio di Gestione, il Comitato Scientifico;
 - g) prendere visione ed eventualmente esprimere parere non vincolante prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Gestione, del bilancio di previsione dell'esercizio seguente, predisposti dal Consiglio di Gestione;
 - h) prendere visione ed eventualmente esprimere parere non vincolante in ordine ad eventuali modifiche statutarie predisposte e proposte dal Consiglio di Gestione;
 - i) esprimere parere non vincolante, ove ne ricorrano gli estremi, sullo

scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in conformità al successivo art. 22, su richiesta del Consiglio di Gestione;

1) decidere, ai sensi dell'art. 11, l'esclusione dalla Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

8) Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. In ogni caso la convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i componenti.

9) I membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono, per lo svolgimento del loro incarico, alcun compenso. Ai membri del Consiglio è riconosciuto, secondo le modalità e nei limiti d'importo stabiliti nell'apposito Regolamento o nelle delibere del Consiglio di Gestione, il rimborso delle spese vive documentate sostenute per partecipare alle adunanze del Consiglio stesso ove queste si svolgano in presenza.

Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo - Quorum e riunioni

1) Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2) Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

3) Il Direttore, se nominato, ai sensi dell'art. 17, svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Indirizzo.

4) Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire verbalmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15 - Consiglio di Gestione

1) Il Consiglio di Gestione è composto da sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, che restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati o rinominati. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed è nominato, su designazione del Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri ai sensi dell'art. 16.

2) I membri del Consiglio di Gestione scadono alla data coincidente con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio di missione relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e dopo la relativa delibera di approvazione e conclusione dell'adunanza.

3) La veste di membro del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo.

4) La disposizione di cui al comma che precede non si applica al Presidente della Fondazione.

5) L'incarico di membro del Consiglio di Gestione è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute da ciascun membro per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito Regolamento o delibera dello stesso Consiglio di Gestione.

6) La composizione del Consiglio di Gestione è la seguente: un membro designato dal Fondatore nella persona del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 16, ed i restanti nominati dai seguenti Partecipanti Istituzionali, subordinatamente

al loro ingresso ed alla loro permanenza nella Fondazione:

- a) un membro dal Comune di Siena ove fra i partecipanti istituzionali;
 - b) un membro in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino e della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza;
 - c) un membro dall'Università degli Studi di Siena ove fra i partecipanti istituzionali;
 - d) un membro dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena ove fra i partecipanti istituzionali;
 - e) due membri dai Partecipanti Istituzionali rappresentanti i Comuni e loro Gestioni Associate se partecipanti.
- 7) Nel caso in cui alcuno dei suddetti Partecipanti Istituzionali non partecipasse, spetterà al Consiglio di Indirizzo determinare chi nominerà i membri mancanti e nelle more di tale decisione o in assenza vi provvederà il Fondatore.
- 8) Il Consiglio di Gestione può contrarre impegni e assumere obbligazioni, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e poteri, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio preventivo approvato.
- 9) Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a quanto segue:
- a) nominare i Partecipanti;
 - b) approvare, nei termini indicati dall'art.8, il bilancio di previsione dell'esercizio seguente, previa visione e parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
 - c) approvare, nei termini indicati dall'art.8, il bilancio dell'esercizio decorso e la proposta di destinazione dell'eventuale utile o copertura della perdita;
 - d) approvare, nei termini indicati dall'art.8, il bilancio di missione dell'esercizio precedente;
 - e) proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
 - f) istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici, senza limiti di territorialità, come indicato nell'art. 1;
 - g) individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
 - h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - i) deliberare in ordine ad eventuali modifiche statutarie, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
 - l) determinare i contributi in denaro, annuali e/o pluriennali dovuti dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;
 - m) stabilire, con apposita delibera, la valorizzazione delle contribuzioni in natura nonché delle rendite figurative attribuibili al Fondo di Gestione in conformità alla vigente normativa civilistica, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), ove non sostituiti da altri nel tempo in riferimento alla disciplina contabile delle fondazioni ed ai Regolamenti della Fondazione;
 - n) deliberare, ove ne ricorrano gli estremi, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in conformità al successivo art. 22, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
 - o) deliberare l'approvazione dei Regolamenti interni della Fondazione e sottoporli all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - p) nominare il Direttore ai sensi degli artt. 9 e 17, determinandone inquadramento contrattuale e retribuzione.
 - q) nominare, ai sensi dell'art. 17, su proposta del Direttore, il sostituto.
- 10) Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
- 11) Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri e viene effettuata avviso scritto contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da far pervenire almeno tre giorni prima della seduta. In ogni caso la convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto, a maggioranza dei punti voto

presenti. In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide quando risultano presenti tutti i suoi componenti.

12) I punti voto sono così distribuiti: al membro nominato dall'Amministrazione Provinciale, di cui al comma 1, spettano due voti, a tutti gli altri uno. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

13) Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

14) Il Direttore, ai sensi dell'art. 17, ove nominato svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Gestione, salvo diversamente stabilito in ciascuna riunione dal Consiglio di Gestione.

15) Per le riunioni del Consiglio di Gestione valgono le regole per l'intervento e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, previste per il Consiglio d'indirizzo nell'art. 14.

Articolo 16 - Presidente della Fondazione

1) Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo su designazione della Provincia di Siena. Per la durata in carica, la conferma e la rinomina del Presidente valgono le regole stabilite per il Consiglio di Gestione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o altri professionisti.

2) In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3) Ove non sia stato nominato il Direttore, il Presidente effettua la convocazione del Comitato Scientifico.

4) Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente quest'ultimo è sostituito dal Consigliere anziano dell'organo da presiedere.

5) Il Presidente può contrarre impegni e assumere obbligazioni, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e poteri, nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio preventivo approvato.

6) Al Presidente spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese avviene secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito Regolamento o nelle delibere del Consiglio di Gestione.

Art. 17 - Direttore

1) Il Direttore, in base all'art. 12, è nominato dal Consiglio di Gestione che ne determina anche l'inquadramento contrattuale e la retribuzione. L'individuazione del soggetto che dovrà assumere l'incarico è effettuata tramite procedure di selezione pubblica. Il Direttore resta nell'incarico con contratto di durata pari ad almeno cinque anni. Il contratto del Direttore è rinnovabile nel rispetto dei limiti di legge previsti per tali incarichi. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

2) In particolare compete al Direttore di:

a) mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

b) svolgere tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio di Gestione, inclusi quelli riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;

c) fungere da Segretario delle riunioni del Consiglio di Indirizzo, e del Consiglio di Gestione;

d) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;

e) curare gli aspetti esecutivi dei progetti;

f) dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;

g) proporre al Consiglio di Gestione, individuandolo tra i dipendenti della Fondazione, il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;

- h) ai sensi dell'art. 18, coordinare e convocare, nelle forme d'uso, il Comitato Scientifico;
- i) assolvere ai compiti che gli sono demandati dal contratto di lavoro in relazione al relativo inquadramento.

Art. 18 - Il Comitato Scientifico

- 1) Ove lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, può istituire il Comitato Scientifico.
- 2) Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di membri non inferiore a tre, scelti dal Consiglio di Gestione tra personalità di spicco o tra i rappresentanti di enti o istituzioni, nazionali o internazionali di riconosciuto prestigio e valore nei campi di attività della Fondazione, e da detto organo proposti al Consiglio di Indirizzo per la conseguente nomina.
- 3) Il Comitato Scientifico è coordinato e convocato, nelle forme d'uso, dal Direttore che ne è anche il Segretario, salvo che in assenza lo stesso Comitato Scientifico indichi, anche di volta in volta il segretario incarico delle relative verbalizzazioni ed attività.
- 4) Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione. Ove il Direttore non sia stato nominato, spetterà al Presidente anche la convocazione del Comitato Scientifico.
- 5) Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Presidente, o il Direttore, se nominato, ne richieda espressamente il parere, che, in nessun modo, potrà essere vincolante.
- 6) La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Direttore, se nominato, in conformità all'apposito Regolamento e alle delibere del Consiglio di Gestione.
- 7) Il Comitato Scientifico ha la stessa durata del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo che lo nomina. Per la durata in carica, conferma e rinomina dei suoi componenti valgono le regole stabilite per il Consiglio di Gestione.
- 8) Il Comitato Scientifico si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. I pareri del Comitato Scientifico sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9) Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 10) Per la convocazione delle riunioni del Comitato scientifico si applicano le regole previste per il Consiglio di Gestione e valgono le regole per l'intervento e la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, previste per il Consiglio d'indirizzo nell'art. 14.

Articolo 19 - L'Organo di controllo e revisione legale

- 1) L'organo di controllo della fondazione è composto da un Sindaco unico ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali, nominato dal Consiglio d'Indirizzo su designazione dei Partecipanti Istituzionali, svolge anche l'attività di revisione legale ove applicabile alla Fondazione.
- 2) Il sindaco revisore unico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione che lo ha nominato anche in caso di sostituzione e può essere confermato e rinominato.
- 3) Il Sindaco revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.
- 4) Il Sindaco revisore unico adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. La responsabilità del sindaco revisore unico è quella prevista all'articolo 2407 del codice civile.
- 5) Apposito Regolamento potrà definire in modo più specifico attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo da parte del sindaco revisore unico, ivi compreso i compiti previsti dall'articolo 2409-bis del Codice Civile ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione o il Consiglio di Gestione lo deliberi espressamente. La delibera di nomina stabilirà i compensi e i rimborsi a favore dell'organo di controllo.

Articolo 20 - Clausola compromissoria

- 1) Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti

alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno sottoposte, su richiesta delle parti interessate ed in presenza delle condizioni di legge, a tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena.

2) L'applicazione della presente clausola è vincolante per tutte le parti interessate al presente statuto per la loro qualità di fondatore o partecipante, nonché per i componenti il consiglio di indirizzo e di gestione.

Articolo 21 - Scioglimento

1) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di scioglimento ed estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, prioritariamente ad altri Enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero, in subordine, ad altri Enti con fini di pubblica utilità.

2) I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione e/o detenuti a qualsiasi titolo, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23 - Norma transitoria

1) Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto.